



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO

“G. Troccoli”

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SEC. I GRADO

Via Feliciazza ,22 - Tel. 0981/ 76096 -708892 - Fax 0981/708430

87011 - CASSANO - LAUROPOLI

E-mail: CSIC822003@istruzione.it - Posta certificata: CSIC822003@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico CSIC822003 - Codice Fiscale: 94005990786 - Distretto Scolastico n. 18

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

A.S. 2015/2016

INDICE

Premessa

1. Finalità
2. Commissione interculturale
3. Fasi del protocollo di accoglienza
4. Criteri per l'assegnazione alla classe
5. Valutazione

PREMESSA

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel POF.

Contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali.

Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il protocollo può essere considerato punto di partenza comune ai tre ordini di scuola, integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Questo documento fa riferimento all' art. n.45 del DPR 31/08/1999 n° 394 ed alle linee Guida del MIUR sull'integrazione degli alunni stranieri (marzo 2006) .

1. FINALITA'

Il protocollo di accoglienza si propone di

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituzione Scolastica, per l'accoglienza degli alunni stranieri;
- instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri;
- favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all'interno della classe;
- promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri;
- diminuire l'insuccesso scolastico degli alunni stranieri;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture;
- agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.

2. COMMISSIONE INTERCULTURA

La commissione è composta da

- funzione strumentale per l'area intercultura / alunni stranieri ;
- docenti dei tre ordini di scuola, almeno uno per ogni ordine ;
- personale di segreteria (con ruolo consultivo) .

I compiti della Commissione sono

- il monitoraggio degli alunni stranieri presenti nell'Istituzione ;
- la stesura di una scheda di rilevazione dati, al fine di facilitare l'inserimento dell'alunno ;
- l'analisi dei problemi e dei bisogni emersi nel corso dell'a.s.;
- la ricerca di materiali didattici ed informativi consultabili dai docenti ;
- la stesura e l'eventuale revisione del Protocollo ;
- l'attuazione di attività di recupero linguistico, attraverso l'individuazione di risorse interne (insegnanti L2) ed esterne (mediatore culturale) ;
- il coordinamento degli insegnanti impegnati nell'alfabetizzazione ;
- la presa visione e la divulgazione della normativa esistente.

3. FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

3.a Fase amministrativa

COSA	CHI	QUANDO
Accoglienza della famiglia dell'alunno straniero: <ul style="list-style-type: none">• riceve la famiglia;• rimanda la famiglia alla segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative.	Il Dirigente	Al primo contatto con la scuola.
Iscrizione dell'alunno: <ul style="list-style-type: none">• fornisce il modulo per l'iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni, alla scelta relativa all'insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra eventuale modulistica;• richiede la documentazione necessaria;• consegna la brochure informativa sull'organizzazione della scuola (se disponibile) nella lingua di appartenenza.	La Segreteria	Al primo contatto con la scuola.

3.b Fase comunicativo - relazionale

COSA	CHI	QUANDO
<p>Comunicazione dell'avvenuta iscrizione al delegato di plesso / coordinatore di classe.</p> <p>Inserimento provvisorio in una classe/sezione (in base ai criteri di assegnazione degli alunni alla classe) .</p>	<p>Il Dirigente</p>	<p>Al momento dell'iscrizione.</p>
<p>Primo colloquio con i genitori.</p> <p>Raccolta informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conoscenze linguistiche; • eventuale percorso scolastico; • <p>Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • orario scolastico; • materiale occorrente; • progetti cui la classe aderisce; • circolari • 	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Nei giorni immediatamente successivi al primo contatto con la scuola.</p>
<p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico.</p>	<p>La funzione strumentale su segnalazione dei docenti della classe</p>	<p>Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale nel caso in cui ve ne sia la necessità e le risorse economuche.</p>

3.c Fase educativo – didattica

COSA	CHI	QUANDO
<p>Accoglienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creano un clima positivo nella classe ; • individuano un alunno/insegnante che svolga una funzione di tutor ; • favoriscono la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi ; • facilitano la comprensione dell'organizzazione delle attività. 	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Nella prima settimana d'inserimento nella classe.</p>
<p>Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà.</p>	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Entro le prime settimane dall'inserimento nella classe.</p>
<p>Costruzione di un Percorso Educativo Personalizzato (P.E.P.)</p>	<p>Gli insegnanti della classe di assegnazione definitiva.</p>	<p>Nel primo mese d'inserimento.</p>
<p>Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico - culturale</p>	<p>Funzione strumentale</p>	<p>Questa azione è compiuta dalla funzione strumentale nel caso in cui se ne riscontri la necessità.</p>

4. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394 *“i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto*

- a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;*
- b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;*
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;*
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. “*

La commissione intercultura consiglia inoltre di

- distribuire il più possibile l’iscrizione degli alunni stranieri nelle classi / sezioni;
- tener conto del numero complessivo degli allievi di ogni classe;
- scegliere possibilmente le classi / sezioni meno problematiche (elevata presenza di alunni svantaggiati, con problemi disciplinari....) .

5. VALUTAZIONE

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle *linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, emanate dal Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione* (circ. Min. n. 24 del marzo 2006) :

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento.

L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...".

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L. 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il Consiglio di Classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi, fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno.

Emerge chiaramente come, nell'attuale contesto normativo, vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

In sede di valutazione, i docenti del Consiglio di Classe, in collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività di recupero linguistico, potranno esplicitare nel documento di valutazione, le seguenti diciture:

<p>Primo quadrimestre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti, anche semplificati: <i>“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”.</i> • Altrimenti: <i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana” .</i>
<p>Secondo quadrimestre</p>	<p>La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve essere esplicitata.</p>
<p>Esame di Stato</p>	<p>La C.M. n. 28 del 15/3/2007 prevede quanto segue:</p> <p><i>“Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.</i></p> <p><i>Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.</i></p> <p><i>Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta” .</i></p>

Riferimenti normativi

D.P.R. 722 /82 art. 1 - C.M. 301/89 - C.M. 205/ 90 sull'educazione interculturale.

L. n. 40/1998, art. 36 sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

D.P.R. n. 394/99 art. 45 Norme sull'iscrizione scolastica degli alunni stranieri.

D.L. 76/2005 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

C.M. 24 dell' 1/3/2006 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

C.M. 28 del 15/03/2007 Norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato.

L.169/2008

D.P.R. 122 giugno 2009